

COMUNE DI MONTEROTONDO

(Provincia di Roma)

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
TECNOLOGICO MANUTENTIVO**

REP.

L'anno duemilasei, il giorno tre del mese di marzo, nella sede del Comune di Monterotondo, piazza Marconi, 4 sono personalmente comparsi:

1) Carlo Calisti, nato a Roma il 31.5.1949, in qualità di Responsabile del Servizio Attività Produttive e Attuazione del P.R.G. del Comune di Monterotondo P. IVA 02128361009 C.F. 80140110588, in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire e presso il quale per la carica è domiciliato;

2) Carla Carnieri, nata a Roma il 4.5.1965, che interviene in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Pluriservizi Monterotondo A.P.M., con sede in Monterotondo via della Rocca n. 1, P.IVA - C.F. 05843451005, alla quale spetta la rappresentanza legale dell'Azienda Pluriservizi Monterotondo A.P.M. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto approvato con atto di C.C. n. 12 del 12 febbraio 1999.

Premesso

A) che con deliberazione consiliare n. 12 del 12.2.1999, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita ai sensi della legge 142/90 una azienda speciale pluriservizi del Comune di Monterotondo denominata "A.P.M. - Azienda Pluriservizi Monterotondo);

B) che il Comune, con deliberazione consiliare n. 9 del 9.2.2006, ha approvato il presente schema di contratto di servizio autorizzandone la sottoscrizione con l'A.P.M. per affidare ad essa il servizio tecnologico manutentivo;

C) che il presente contratto di servizio ha lo scopo di regolamentare la gestione del suddetto servizio fissando gli obblighi reciproci tra Comune ed A.P.M. al fine di garantire l'autonomia gestionale di A.P.M. ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comune.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – OGGETTO

Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune di Monterotondo e l'A.P.M. Azienda Speciale del Comune per lo svolgimento del servizio tecnologico manutentivo delle strade e degli immobili di proprietà comunale.

Art. 2 – PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'EROGAZIONE DEI

SERVIZI

Eguaglianza

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinione politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, l'A.P.M. è tenuta ad adottare le



iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

Imparzialità

L'A.P.M. ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore.

Continuità

L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa del settore. In tali casi, l'A.P.M. deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dell'A.P.M.

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso all'A.P.M. che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente in tale materia.

L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. L'A.P.M. dà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

Renzo Corvini

Renzo Corvini

L'A.P.M. acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le più moderne tecniche di rilevazione.

Art. 3 – PRESTAZIONI DELL'A.P.M.

L'A.P.M. si obbliga, assumendosene tutti gli oneri, ad effettuare il servizio di manutenzione ordinaria delle strade comunali e relative pertinenze consistente in:

- pulizia delle caditoie stradali;
- riposizionamento in quota di chiusini e caditoie stradali;
- riparazione con asfalto a freddo e a caldo di buche sul suolo pubblico;
- ripristino di cicli stradali;
- taglio dell'erba lungo le strade e negli spazi verdi esclusi dal contratto di affidamento alla cooperativa "Il Pungiglione" ed alla Nuova Era s.p.a.;
- pulizia cunette stradali;
- potature di piccole entità dove non occorre l'ausilio di autogrù;
- quanto altro pertinente e accessorio agli interventi anzidetti.

L'A.P.M. si obbliga inoltre, assumendosene tutti gli oneri, ad effettuare il servizio di manutenzione ordinaria di tutti gli immobili di proprietà comunale o in uso al Comune di Monterotondo consistente in:

- riparazione di infissi interni ed esterni;
- riparazioni e piccole modifiche degli impianti elettrici;
- disostruzione e modifiche impianti di scarico;
- riparazione e piccole modifiche degli impianti idrici e degli impianti di scarico;
- ripristino di pavimenti e rivestimenti;
- tinteggiature e verniciature di pareti, infissi, recinzioni, ecc.

Stefano Sorvini

Carlo Cattolico

- controllo periodico efficienza interruttori differenziali;
- pulizia periodica dei serbatoi dell'acqua potabile;
- controllo periodico degli impianti antincendio;
- manutenzione di impianti ed attrezzature sportive e per il gioco;
- assistenza alle ditte esterne che operano per conto del Comune;
- montaggio e smontaggio di palchi e tribune;
- spostamento arredi;
- controllo periodico del livello del carburante degli impianti di riscaldamento;
- servizio di pronta disponibilità per interventi urgenti fuori dell'orario di servizio;
- quanto altro pertinente e accessorio agli interventi anzidetti.

L'A.P.M. si obbliga ad assicurare la corretta esecuzione a regola d'arte di tutti i servizi sopra indicati rispettando i normali cicli di manutenzione previsti per la buona pratica delle attività manutentive.

L'A.P.M. si impegna, inoltre, ad intervenire tempestivamente (nell'arco delle 24 ore), ponendo in essere gli interventi dettagliatamente indicati, per quelle emergenze che verranno segnalate dal Servizio LL.PP. del Comune al fine di evitare ogni responsabilità in capo a questo ultimo. In caso di inadempienza alla suddetta obbligazione l'A.P.M. sarà ritenuta direttamente responsabile dei danni eventualmente a terzi, salvo comprovata dimostrazione dell'impossibilità a provvedere nei termini richiesti.

L'A.P.M. si obbliga, infine, ad eseguire ulteriori servizi, per l'espletamento dei quali sia stata formulata apposita richiesta dal Comune, anche se tali servizi non siano stati inclusi nel presente contratto. Tali ulteriori servizi

Renzo Rosini

Roberto

Roberto

saranno eseguiti da A.P.M. secondo modalità da concordarsi tra le parti e con apposita integrazione al presente Contratto di servizio.

Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto all'A.P.M. la propria richiesta di servizi, di cui al comma precedente, con congruo anticipo rispetto al momento in cui dovrà avere inizio l'esecuzione delle prestazioni relative.

Art. 4 – DURATA

Il presente contratto ha la durata di anni 5 (cinque) a partire dal 1 marzo 2006.

Art. 5 – RINNOVI CONTRATTUALI

Per la stipulazione dei contratti di servizio successivi, le parti provvederanno ad avviare le trattative entro i quattro mesi precedenti alla data di scadenza del contratto vigente.

Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto entro la data di scadenza del contratto vigente l'A.P.M. si obbliga a proseguire il servizio sino al rinnovo del contratto e l'entità dei corrispettivi sarà provvisoriamente determinata nella misura corrispondente al periodo precedente, fatti salvi i conguagli conseguenti al definitivo accordo.

Art. 6 – RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

Per l'espletamento dei servizi indicati all'art. 3, commi 1 e 2, il Comune riconoscerà all'A.P.M. un corrispettivo annuo pari ad € 251.777,00 (duecentocinquantunomilasettecento settantasette/00) compresa I.V.A. ed ogni altro onere fiscale.

Il corrispettivo così stabilito su base annua verrà pagato in rate mensili anticipate.

Paola Orsini

Paola Orsini

Paola Orsini

Il corrispettivo, come sopra determinato, sarà aggiornato con cadenza annuale in misura pari all'aumento ISTAT dei prezzi al consumo registrato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il corrispettivo relativo agli eventuali ulteriori servizi richiesti dal Comune in corso d'anno, ai sensi dell'art 3, comma 3, verrà riconosciuto sulla base dei costi individuati concordemente tra le parti e sarà approvato entro trenta giorni dalla richiesta.

L'A.P.M. potrà comunque richiedere modifiche dei corrispettivi ove si manifestassero, nel corso di validità del contratto, aumenti di costo dei fattori di produzione non prevedibili a priori che, non potendo essere adeguatamente compensati da miglioramenti di produttività o da miglioramenti dei processi produttivi, si traducano in significativi incrementi dei costi unitari di produzione.

Anche nel caso di apprezzabili variazioni quali-quantitative della domanda di servizi rispetto a quella attuale, le parti concorderanno sottoscrizioni aggiuntive al presente contratto.

Limitatamente all'anno 2006 il corrispettivo dei servizi ammonterà ad € 221.777,00 (duecentoventunomilasettecento settantasette/00) (in quanto limitato al periodo 01.03.2006 / 31.12.2006).

Art 7 - Utilizzo beni di proprietà comunale

Per l'esecuzione del servizio di scuolabus il Comune concede ad A.P.M. per la durata del presente contratto, in comodato d'uso gratuito, tutti gli automezzi attualmente in dotazione al servizio medesimo nonché l'utilizzo, sempre allo stesso titolo, dei locali comunali ubicati nel parcheggio sito in via Adige (mercato coperto) piano interrato e destinati al rimessaggio degli automezzi suddetti.

A tal uopo sarà sottoscritto apposito contratto di comodato.

Anna Poma

Roberto

Gli oneri assicurativi dei mezzi suddetti a decorrere dal mese di giugno 2006, data di scadenza delle polizze attualmente in essere, saranno a carico dell'A.P.M.

Si intendono inoltre a carico dell'A.P.M. tutte le spese per la manutenzione straordinaria e ordinaria dei mezzi, nonché il pagamento delle relative tasse di circolazione.

Art. 8 – INFORMAZIONE E COOPERAZIONE COMUNALE

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte dell'A.P.M., con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

L'obbligo di cooperazione di cui al punto che precede si traduce in particolare:

- nell'agevolare ogni intervento dell'A.P.M. per l'esecuzione interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del presente contratto;
- nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc...);
- nel dare collaborazione coi propri Uffici Tecnici e Amministrativi.

Art. 9 – RESPONSABILITA'

L'A.P.M. mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del servizio pubblico affidatole, sia esso esercitato direttamente ovvero indirettamente.

Art. 10 – RISOLUZIONE PER INADEMPIENZE GRAVI

Il presente contratto si risolve ai sensi di quanto disposto dall'art. 1454 del c.c. qualora l'A.P.M.:

- a) non abbia rispettato gli obiettivi e gli standard di cui agli artt. 2 e 3;
- b) abbia gestito il servizio in modo gravemente inefficiente;
- c) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuta.

Il contratto si risolve altresì per gravi e comprovate inadempienze da parte del Comune, con particolare riferimento al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 6.

La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte, con precisione, l'inadempienza riscontrata intimando alla stessa di rimuovere la cause di inadempimento.

La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al comma 3.

Qualora la parte inadempiente non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dalla stessa siano comunque molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo.

L'A.P.M. assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di risoluzione dello stesso, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri o siano rimosse le cause dell'inadempienza.

Bozza

Carlo

Fino a tale momento sarà comunque dovuto da parte del Comune il corrispettivo stabilito, oltre alla copertura dei maggiori oneri che l'A.P.M. dovesse sostenere per le inadempienze del Comune stesso.


Art. 11 – CONTROVERSIE

Per tutte le questioni che potessero sorgere tra Comune ed A.P.M. inerenti all'espletamento del servizio affidato, ovvero all'interpretazione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Tivoli, anche in deroga agli ordinari criteri di competenza.

Si da atto che il presente contratto di servizio è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a spese e cura della parte inadempiente ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'A.P.M.



Per il Comune di Monterotondo



COMUNE DI MONTEROTONDO

(Provincia di Roma)

**MODIFICA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO TECNOLOGICO MANUTENTIVO**

L'anno duemilanove, il giorno cinque del mese di febbraio, nella sede del Comune di Monterotondo, piazza Marconi, 4 sono personalmente comparsi:

1) Carlo Calisti, nato a Roma il 31.5.1949, in qualità di Responsabile del Servizio Attività Produttive e Attuazione del P.R.G. del Comune di Monterotondo P. IVA 02128361009 C.F. 80140110588, in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire e presso il quale per la carica è domiciliato;

2) Carla Carnieri, nata a Roma il 4.5.1965, che interviene in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Pluriservizi Monterotondo A.P.M., con sede in Monterotondo via della Rocca n. 1, P.IVA - C.F. 05843451005, alla quale spetta la rappresentanza legale dell'Azienda Pluriservizi Monterotondo A.P.M. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto approvato con atto di C.C. n. 12 del 12 febbraio 1999.

Premesso

- A) che con deliberazione consiliare n. 12 del 12.2.1999, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita ai sensi della legge 142/90 una azienda speciale pluriservizi del Comune di Monterotondo denominata "A.P.M. - Azienda Pluriservizi Monterotondo);
- B) che con contratto sottoscritto in data 3.3.2006 è stata affidata all'A.P.M. la gestione del servizio tecnologico-manutentivo;

C) che con deliberazione consiliare n. 106 del 27.11.2008 è stata disposta la modifica dell'art. 6 del contratto suddetto elevando ad € 351.777,00 il corrispettivo annuo, comprensivo di IVA, a decorrere dall'anno 2008;

D) che con la medesima deliberazione è stato inoltre stabilito di incrementare ulteriormente il suddetto contratto di € 60.000,00 comprensivi di IVA solo per l'anno 2008 a titolo di contributo in conto esercizio;

E) che con determinazione n. 2846 del 10.12.2008 è stato approvato il presente schema di modifica contrattuale.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - MODIFICA RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

Il corrispettivo annuo per la gestione del servizio tecnologico-manutentivo previsto dall'art. 6 del contratto sottoscritto in data 3.3.2006, a decorrere dall'anno 2008 è elevato ad € 351.777,00 (trecentocinquantunomila settecentosettantasette/00) compresa I.V.A. ed ogni altro onere fiscale.

Solo per l'anno 2008 il suddetto importo è ulteriormente incrementato di € 60.000,00 (sessantamila/00), compresa I.V.A. ed ogni altro onere fiscale, quale contributo in conto esercizio.

Restano invariati tutti gli altri patti e condizioni riportati nel contratto per la gestione del servizio tecnologico-manutentivo sottoscritto in data 3.3.2006.

Si da atto che il presente contratto di servizio è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a spese e cura della parte inadempiente ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Giuseppe...


Corrado Calati

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'A.P.M.

Ing. Carla Carnesi


Per il Comune di Monterotondo

Geom. Carlo Calisti


COMUNE DI MONTEROTONDO

(Provincia di Roma)

MODIFICA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO MANUTENTIVO.

L'anno duemilanove, il giorno ventinove del mese di dicembre, nella sede del Comune di Monterotondo, piazza Marconi, 4 sono personalmente comparsi:


1) Carlo Calisti, nato a Roma il 31.5.1949, in qualità di Responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune di Monterotondo P. IVA 02128361009 C.F. 80140110588, in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire e presso il quale per la carica è domiciliato;

2) Carla Carnieri, nata a Roma il 4.5.1965, che interviene in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Pluriservizi Monterotondo A.P.M., con sede in Monterotondo via della Rocca n. 1, P.IVA - C.F. 05843451005, alla quale spetta la rappresentanza legale dell'Azienda Pluriservizi Monterotondo A.P.M. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto approvato con atto di C.C. n. 12 del 12 febbraio 1999.

Premesso

A) che con deliberazione consiliare n. 12 del 12.2.1999, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita ai sensi della legge 142/90 una azienda speciale pluriservizi del Comune di Monterotondo denominata "A.P.M. - Azienda Pluriservizi Monterotondo);

B) che con contratto sottoscritto in data 3.3.2006 è stata affidata all'A.P.M. la gestione del servizio tecnologico-manutentivo;



C) che con contratto sottoscritto in data 5.2.2009 il corrispettivo annuo per la gestione del servizio tecnologico – manutentivo previsto dall’art. 6 del contratto sottoscritto in data 3.3.2006, a decorrere dall’anno 2008 è stato elevato ad € 351.777,00 compresa IVA ;

D) che con deliberazione consiliare n. 47 del 16.4.2009 è stato stabilito di incrementare il corrispettivo del suddetto contratto di € 60.000,00 comprensivi di IVA solo per l’anno 2009 a titolo di contributo in conto esercizio;

E) che con determinazione n. 2801 del 27.11.2009 è stato approvato il presente schema di modifica contrattuale.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – MODIFICA RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

Il corrispettivo annuo per la gestione del servizio tecnologico-manutentivo previsto dall’art. 6 del contratto sottoscritto in data 3.3.2006, come modificato dal successivo contratto sottoscritto in data 5.2.2009, solo per l’anno 2009 è ulteriormente incrementato di € 60.000,00 (sessantamila/00), compresa I.V.A. ed ogni altro onere fiscale, quale contributo in conto esercizio.

Restano invariati tutti gli altri patti e condizioni riportati nei contratti per la gestione del servizio tecnologico-manutentivo sottoscritti in data 3.3.2006 ed in data 5.2.2009.

Si da atto che il presente contratto di servizio è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a spese e cura della parte inadempiente ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.


Letto, approvato e sottoscritto.

Giuseppe Conconi

Carlo Calbi


Per l'A.P.M.

Ing. Carla Carnieri



Per il Comune di Monterotondo

Geom. Carlo Calisti



COMUNE DI MONTEROTONDO

(Provincia di Roma)

MODIFICA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO MANUTENTIVO

L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di dicembre, nella sede del Comune di Monterotondo, piazza Marconi, 4 sono personalmente comparsi:

1) Carlo Calisti, nato a Roma il 31.5.1949, in qualità di Responsabile del Servizio Attività Produttive e Attuazione del P.R.G. del Comune di Monterotondo P. IVA 02128361009 C.F. 80140110588, in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire e presso il quale per la carica è domiciliato;

2) Carla Carnieri, nata a Roma il 4.5.1965, che interviene in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Pluriservizi Monterotondo A.P.M., con sede in Monterotondo via della Rocca n. 1, P.IVA - C.F. 05843451005, alla quale spetta la rappresentanza legale dell'Azienda Pluriservizi Monterotondo A.P.M. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto approvato con atto di C.C. n. 12 del 12 febbraio 1999.

Premesso

A) che con deliberazione consiliare n. 12 del 12.2.1999, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita ai sensi della legge 142/90 una azienda speciale pluriservizi del Comune di Monterotondo denominata "A.P.M. - Azienda Pluriservizi Monterotondo);

B) che con contratto sottoscritto in data 3.3.2006 è stata affidata all'A.P.M. la gestione del servizio tecnologico-manutentivo;



DIRETTORE GENERALE



C) che con contratto sottoscritto in data 5.2.2009 il corrispettivo annuo per la gestione del servizio tecnologico – manutentivo previsto dall’art. 6 del contratto sottoscritto in data 3.3.2006, a decorrere dall’anno 2008 è stato elevato ad € 351.777,00 compresa IVA ;

D) che con deliberazione consiliare n. 68 del 28.9.2010 è stato stabilito di elevare il corrispettivo annuale del suddetto contratto ad € 541.246,57 comprensivi di IVA a decorrere dal 1.1.2010;

E) che con determinazione n. 2854 del 27.12.2010 è stato approvato il presente schema di modifica contrattuale.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. I – MODIFICA RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

Il corrispettivo annuo per la gestione del servizio tecnologico-manutentivo previsto dall’art. 6 del contratto sottoscritto in data 3.3.2006, come modificato dal successivo contratto sottoscritto in data 5.2.2009, è elevato ad € 541.246,57 (cinquecentoquarantunomiladuecentoquarantasei/57), compresa I.V.A. ed ogni altro onere fiscale a decorrere dal 1.1.2010.

L’A.P.M. si obbliga a fornire idonea relazione delle spese sostenute.

Restano invariati tutti gli altri patti e condizioni riportati nei contratti per la gestione del servizio tecnologico-manutentivo sottoscritti in data 3.3.2006 ed in data 5.2.2009.

Si da atto che il presente contratto di servizio è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a spese e cura della parte inadempiente ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL DIRETTORE GENERALE I


Per l'A.P.M.

Ing. Carla Carnieri



Per il Comune di Monterotondo

Geom. Carlo Calisti

